

Legge 15 luglio 1966, n. 604

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 agosto 1966, n. 195

Norme sui licenziamenti individuali.

Articolo 5

Onere probatorio del datore

1. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.